



CITTA' DI OLGIATE COMASCO

Provincia di Como

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio numero 3 del 07/03/2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio numero 36 del 03/05/2016

Fascicolo n. 8 *(assegnato dall'Ufficio Segreteria)*

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Disciplina della polizia urbana.....	5
Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	5
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.....	5
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO	6
Articolo 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque	6
Articolo 5 - Occupazione di suolo pubblico	6
Articolo 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci	6
Articolo 7 - Scarico di rottami e di detriti.....	6
Articolo 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.....	6
Articolo 9 - Installazione di tende solari.....	7
Articolo 10 - Installazione di vetrine e contenitori.....	7
Articolo 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.....	7
Articolo 12 - Commercio su aree pubbliche	7
Articolo 13 - Mercati di gente d'affari.....	7
Articolo 14 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	7
Articolo 15 - Installazione di chioschi ed edicole.....	8
Articolo 16 - Divieto di giochi sul suolo pubblico	8
Articolo 17 - Collocamento di condutture	8
CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.....	9
Articolo 18 - Disposizioni di carattere generale.....	9
Articolo 19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	9
Articolo 20 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.....	9
Articolo 21 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	9
Articolo 22 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	9
Articolo 23 - Trasporto di materiale di facile dispersione	9
Articolo 24 - Sgombrò della neve	10
Articolo 25 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche	10
Articolo 26 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche	10
Articolo 27 - Pulizia delle vetrine	10
Articolo 28 - Disposizioni riguardanti gli animali.....	11
Articolo 29 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti.....	11
Articolo 30 - Divieto di segatura e spaccatura della legna	11
Articolo 31 - Divieto di insudiciamento del suolo pubblico	11
Articolo 32 - Divieto di concimazione dei campi.....	11
CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI	11
Articolo 33 - Manutenzione degli edifici.....	11
Articolo 34 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni	12
Articolo 35 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative	12
Articolo 36 - Ornamento esterno ai fabbricati.....	12

Articolo 37 - Depositi in proprietà privata	13
Articolo 38 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.....	13
Articolo 39 - Spolveramento di panni e tappeti	13
Articolo 40 - Bagni	13
Articolo 41 - Bestie macellate e trasporto carni.....	13
Articolo 42 - Pattumiere e recipienti con rifiuti	14
Articolo 43 - Viali e giardini pubblici.....	14
Articolo 44 - Vasche e fontane	14
Articolo 45 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	14
Articolo 46 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	15
CAPO V - QUIETE PUBBLICA	16
Articolo 47 - Inquinamento acustico	16
Articolo 48 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie	16
Articolo 49 - Impianto di macchinari	16
Articolo 50 - Produzione di odori, fumi, gas, vapori nauseanti o inquinanti	16
Articolo 51 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.....	17
Articolo 52 - Rumori nei locali pubblici e privati.....	17
Articolo 53 - Uso di strumenti sonori	17
Articolo 54 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	17
Articolo 55 - Venditori e suonatori ambulanti	17
Articolo 56 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie.....	18
Articolo 57 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	18
Articolo 58 - Suono delle campane	18
Articolo 59 - Carovane di nomadi	18
CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI	19
Articolo 60 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.....	19
Articolo 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.....	19
Articolo 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	19
Articolo 63 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.....	20
Articolo 64 - Fucine e forni	20
Articolo 65 - Uso di fiamma libera	20
Articolo 66 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	21
Articolo 67 - Animali pericolosi - Cani.....	21
Articolo 68 - Strumenti da taglio	21
Articolo 69 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	21
Articolo 70 - Trasporto di acqua gassata e di seltz	21
Articolo 71 - Scalpellamento di vie o piazze.....	21
Articolo 72 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	22
Articolo 73 - Manutenzione di aree di pubblico transito	22
Articolo 74 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	22
Articolo 75 - Materiale di demolizione	22
Articolo 76 - Insegne, persiane, vetrate di finestre.....	22
Articolo 77 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	23
Articolo 78 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	23
Articolo 79 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio..	23

CAPO IX - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI.....	24
Articolo 80 - Esercizio di mestieri girovaghi	24
Articolo 81 - Esercizio di guide pubbliche	24
Articolo 82 - Venditori di giornali.....	24
Articolo 83 - Baracche per pubblici spettacoli	24
Articolo 84 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti.....	25
CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI	26
Articolo 85 - Cortei funebri.....	26
Articolo 86 - Processioni - Manifestazioni	26
CAPO XI - SANZIONI	27
Articolo 87 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	27
Articolo 88 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio	27
Articolo 89 - Sequestro e custodia di cose	27
Articolo 90 - Sospensione delle licenze.....	27
CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	28
Articolo 91 - Disposizioni transitorie	28
Articolo 92 - Entrata in vigore	28

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs n. 267/2000.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie e dalle norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 5 - Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, al mq, da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, al mq, da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Articolo 7 - Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00.

Articolo 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, al mq, da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 9 - Installazione di tende solari

Per la disciplina di cui al presente articolo si rimanda alle norme contenute nel regolamento edilizio.

Articolo 10 - Installazione di vetrine e contenitori

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Tutti i contenitori posti all'esterno di qualsiasi esercizio, ivi compresi quelli contenenti materiale pubblicitario, devono essere rimossi in caso di avversità atmosferiche e durante gli orari di chiusura degli esercizi stessi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Del fatto ne sarà data comunicazione alla ASL competente per zona se trattasi di sostanze alimentari.

Articolo 12 - Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Articolo 13 - Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 14 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, quando previsto, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Sono fatte salve le norme edilizie se applicabili ai casi.

Articolo 15 - Installazione di chioschi ed edicole

Per la disciplina di cui al presente articolo si rimanda alle norme contenute nel regolamento edilizio ed ai regolamenti comunali in materia.

Articolo 16 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 17 - Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono autorizzate in seguito a regolare domanda scritta ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la concessione sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Sono fatte salve le prescrizioni contenute nell'art. 21 del vigente Codice della Strada e quelle contenute nel Regolamento di esecuzione.

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Articolo 18 - Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie, pizzerie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 20 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovagli

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 21 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 22 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 23 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 24 - Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili e di attività esistenti al piano terreno.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.]

OBBLIGO ABROGATO DAL 1961 DALLA LEGGE 1014/60

Articolo 25 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 26 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 27 - Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 28 - Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali, ivi compresi i volatili, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 29 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 30 - Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 31 - Divieto di insudiciamento del suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato sporcare, imbrattare o gettare qualsiasi oggetto o rifiuto.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 500,00 (come modificato dall'art. 3, comma 6 della legge 15.07.2009, n. 94: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica").

Articolo 32 - Divieto di concimazione dei campi

E' vietata la concimazione dei campi al di fuori degli orari e dei periodi previsti dal Regolamento di Igiene.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 33 - Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati, o gli amministratori, devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì,

l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Responsabile del Servizio disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 34 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 35 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 36 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 37 - Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 38 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 39 - Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 40 - Bagni

Nei bagni pubblici ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale o marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltreché dalla competente autorità marittima, anche da quella comunale.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 41 - Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario .

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 42 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 43 - Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio o con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
- h) abbandonare al suolo o sui manufatti ed infrastrutture deiezioni di animali;

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettera a), b), c), e), e f), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 lettera d) e g) e h) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 44 - Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 45 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 46 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Per la disciplina di cui al presente articolo si rimanda alle norme contenute nel regolamento edilizio.

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

Articolo 47 - Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 48 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 49 - Impianto di macchinari

Per la disciplina di cui al presente articolo si rimanda alle norme contenute nel Piano di zonizzazione acustica.

Articolo 50 - Produzione di odori, fumi, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, odori nauseanti, gas, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

I gestori di attività ad inquinamento poco significativo, come definite nel comma 1 dell'art. 272 del DLgs 152/06 ss.m.ii – (a titolo di esempio cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie, friggitorie, panetterie, pasticcerie, pizzerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg) prima dell'avvio dell'attività o dell'impianto devono comunicare al comune di ricadere nella casistica di cui all'articolo citato.

In caso non venga effettuata tale comunicazione, che può essere ricompresa all'interno della SCIA, il gestore incorre nelle sanzioni previste dall'art. 279 c.3 del DLgs 152/06.

Il Sindaco, sia in fase di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio sia in fase di avviata attività, in qualità di autorità sanitaria locale, può imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera con prescrizioni aggiuntive ed integrative per il trattamento di fumi/fuliggini/odori emessi dalle attività.

Articolo 51 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 52 - Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 53 - Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 54 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 55 - Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è

ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 56 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 57 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 58 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 59 - Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi attrezzati che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 60 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 5800,00.

Articolo 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovatisi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale

resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 63 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 64 - Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 65 - Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi in aree aperte, pubbliche o private.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 66 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 67 - Animali pericolosi - Cani

Per la disciplina di cui al presente articolo si rinvia all'ordinanza adottata in esecuzione alla normativa prevista dalle leggi vigenti.

Sono fatte salve al riguardo le norme contenute nel Codice penale e nelle leggi e regolamenti di polizia veterinaria.

Articolo 68 - Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 69 - Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 70 - Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 71 - Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 72 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 73 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 74 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con le autorizzazioni o concessioni edilizie rilasciate.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 75 - Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 76 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 77 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 78 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Articolo 79 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

CAPO IX - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 80 - Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 81 - Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA».

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 82 - Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco..

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 83 - Baracche per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare strutture, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le strutture, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- 1) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- 2) tenere aperte le strutture oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 80,00 a EURO 500,00.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00.

Articolo 84 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il competente organo comunale con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Locale.

Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia Locale.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 85 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto, salvo diverse disposizioni sindacali, emanate con atto formale.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 1.000.000 – da EURO 25,00 a EURO 500,00.

Articolo 86 - Processioni - Manifestazioni

Le processioni religiose o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 500,00.

CAPO XI - SANZIONI

Articolo 87 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di EURO 25,00 ad un massimo di EURO 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 88 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi previsti dalle leggi vigenti, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 89 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Articolo 90 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- 1) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- 2) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- 3) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 91 - Disposizioni transitorie

(1)

~~(1) Prevedere la particolare disciplina per quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del regolamento, fissando il termine per la regolarizzazione delle stesse in base alle nuove norme (trattasi di refuso).~~

Articolo 92 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo⁽²⁾ ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

(2) Salva diversa disposizione statutaria o regolamentare.